

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 80/CGF – RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 dell’ 11.10.2010)

Con reclamo ritualmente proposto la A.S. Livorno Calcio ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 27 dell’ 11.10.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B gli ha irrogato l'ammenda di €15.000,00 “per avere i suoi sostenitori, all'inizio della gara (Livorno/Cittadella del 10.10.2010), turbato, con grida oltraggiose, il minuto di raccoglimento in memoria dei militari uccisi in Afghanistan”.

Con i motivi scritti eccepiva l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice Sportivo rilevando che, come riportato nel referto del direttore di gara, non vi erano state “grida oltraggiose bensì solamente fischi”, peraltro censurati dalla restante parte dei presenti, ovvero la maggioranza degli astanti.

Si doleva, pertanto, ed in via subordinata, del mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 13 C.G.S., con conseguente applicazione di una sanzione ben superiore al minimo edittale, avendo applicato la recidiva quale aggravante.

Concludeva, pertanto ed in via principale, richiedendo l'annullamento e/o la revoca dell'ammenda e, in subordine, la riduzione della stessa nella misura di giustizia e, comunque, pari ad €5.000,00.

Alla seduta del 22.10.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, compariva il suo difensore il quale illustrava i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva preliminarmente questa C.G.F. che, in effetti, i tifosi ultras della curva Nord del Livorno non si erano resi responsabili di grida oltraggiose, bensì di avere, durante il minuto di raccoglimento, ripetutamente fischiato mentre, al contempo, la rimanente parte dello Stadio applaudiva e indirizzava agli ultras la frase “buffoni – buffoni”, come si rileva dal referto arbitrale e dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale.

Ciò, però, ad avviso di questa Corte, non sminuisce il grave comportamento degli ultras, non nuovi a questo tipo di condotta, non sussistendo alcun dubbio che i ripetuti fischi non possano che essere considerati manifestazione offensiva, oltraggiosa e insultante per la memoria dei nostri militari caduti in Afghanistan.

Condotta, questa, che è, per l'appunto, prevista dall'art. 12, comma 3, C.G.S., sanzionabile, per le società di Serie B, con l'ammenda da €6.000,00 a €50.000,00.

Del tutto corretta, quindi, è l'entità della sanzione irrogata, nella misura ridotta di € 15.000,00, dal Giudice Sportivo in considerazione della contestata recidiva reiterata e nella evidente valutazione della manifestata dissociazione della restante parte della tifoseria.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio di Livorno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALERIO FOGGIO SEGUITO GARA MODENA/ALBINOLEFFE DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 dell'11.10.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27 dell'11.10.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Valerio Foglio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Modena/Albinoleffe del 10.10.2010, il Foglio colpiva, a giuoco fermo, un avversario con una testata al volto.

Avverso tale provvedimento l'U.C. Albinoleffe ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.10.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.10.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.C. Albinoleffe di Albino (Bergamo) dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. SEAN SOGLIANO (DIRETTORE SPORTIVO A.S. VARESE 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15.11.2010 SEGUITO GARA CROTONE/VARESE DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 dell'11.10.2010)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Crotone – Varese, disputato in data 10 ottobre 2010 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Direttore Sportivo dell'A.S. Varese 1910, signor Sean Sogliano, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale a tutto il 15 novembre 2010, per aver, *"al 35° del primo tempo, rivolto all'arbitro locuzioni gravemente oltraggiose ed irrispettose, reiterando il medesimo comportamento all'atto di lasciare il terreno di gioco"*.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Sogliano, il quale assume l'eccessiva entità della sanzione erogata, in ragione della circostanza per cui le espressioni oltraggiose dallo stesso pronunciate non erano indirizzate all'arbitro né erano dirette ad offendere l'imparzialità dello stesso ma costituivano semplicemente uno sfogo, una critica, senza un destinatario preciso.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.10.2010, per il signor Sogliano, nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che in ragione della gravità delle parole pronunciate dal Sig. Sogliano, senza alcun dubbio, nei confronti dell'arbitro, la sanzione erogata dal Giudice Sportivo debba ritenersi congrua, tenuto conto anche della reiterazione del comportamento. Nessuna riduzione della sanzione in questione può, pertanto, essere presa in considerazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Sean Sogliano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 21 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete